

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Provincia di Verona

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2006

Per l'anno 2006 l'Amministrazione Comunale ha determinato le seguenti aliquote e detrazioni ICI:

- abitazione principale: 5,5 per mille
- altri fabbricati: 5,5 per mille
- terreni agricoli: 5,5 per mille
- aree fabbricabili a destinazione residenziale (zone B – C del vigente piano regolatore) per le quali sia stata rilasciata la concessione edilizia: 5,5 per mille
- altre aree fabbricabili: 7 per mille
- la detrazione ordinaria per l'abitazione principale, pari a Euro 103,29;
- la detrazione per l'abitazione principale è elevata ad Euro 206,58 nei seguenti casi:
 - a) soggetto passivo portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104
 - b) soggetto passivo convivente anagraficamente con portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, purchè l'indicatore della situazione economica (ISE) dell'intera famiglia anagrafica non sia superiore ad Euro 40.000,00per godere della maggiore detrazione di Euro 206,58 i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000 entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

Per quanto attiene le esenzioni e agevolazioni si fa riferimento al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'ICI, approvato con deliberazione C.C. 56 del 23.12.98 e modificato da ultimo con deliberazione C.C. n. 52 del 27.11.2002, esecutiva, del quale si invia stralcio;

Si fa inoltre presente che con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 24.11.2005, esecutiva, è stato determinato il valore delle aree edificabili per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina dell'ICI, come indicato nella seguente tabella:

TABELLA DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I.
PER L'ANNO 2006

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	VALORE AREA URBANIZZATA € / MQ	VALORE AREA DA URBANIZZARE € / MQ
B – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	70,00	
C1 – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	50,00	
C2 – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	70,00	17,00
D – PRODUTTIVA ZONA SUPERSTRADA:		
D3 ARTIGIANALE-COMMERCIALE	65,00	23,00
D2 NUOVA ZONA PRODUTT. DI ESPANSIONE	45,00	18,00
D1/2 PRODUTTIVA CON LOTTIZZAZ. VIGENTE	45,00	
D1/4 PRODUTTIVA DI ESPANSIONE	40,00	16,00
D – PRODUTTIVA ZONA PERFOSFATI:		
D1/3 PRODUTTIVA SPECIALE	25,00	
D – PRODUTTIVA ZONA FARFUSOLA:		
D3 ARTIGIANALE-COMMERCIALE	40,00	20,00
D – PRODUTTIVA ZONA FOMET		
D4 AGROINDUSTRIALE DI ESPANSIONE	30,00	13,00
D – ALTRE ZONE PRODUTTIVE TERRITORIO COMUNALE		
D1/1 PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO	35,00	
D1/2 PRODUTTIVA CON LOTTIZZAZ. VIGENT	35,00	16,00
D1/4 PRODUTTIVA DI ESPANSIONE	35,00	16,00

Si intende urbanizzata l'area compresa in zone di espansione (residenziali, commerciali, produttive) per le quali è stato rilasciato il permesso a costruire per realizzare le opere di urbanizzazione.

Per le aree edificabili ricadenti in lottizzazioni realizzate dal Comune (piano attuativo di iniziativa pubblica), il valore è pari al prezzo indicato nell'atto di vendita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto medesimo.

Il versamento deve essere intestato a: UNIRISCOSSIONI S.p.A. – VERONA su C/C n. 141374;

Il modello da utilizzare per la dichiarazione I.C.I. è il Ministeriale e la stessa deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Segue "stralcio vigente regolamento ICI"

omissis

ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, DETRAZIONI , RIDUZIONI

Art. 11
(Esenzioni)

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dalle ONLUS riconosciute, ovvero utilizzati dagli enti medesimi, purchè, in entrambi i casi, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Art. 12
(Agevolazioni e Detrazioni)

1. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione determinata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Per abitazione principale si intende:
 - L'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente
 - quelle unità immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta in primo grado (genitori / figli)
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 13
(Riduzioni)

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

omissis